

FAC-SIMILE

Convenzione vitto ai sinistrati

T R A

Il Sindaco della Città di CALVENZANO

E

il Sig. nato a il.....
titolare della licenza di esercizio di ristorante/servizio ristorazione
domiciliato in via codice fiscale partita
I.V.A.

PREMESSO

che a seguito dei fatti calamitosi del si rende necessario assicurare la
fornitura di un pasto giornaliero alle popolazioni sinistrate;

che a tale scopo si rende necessario utilizzare il ristorante/servizio ristorazione di cui alla succitata licenza di
esercizio;

che il Sig. e' disposto a convenire la fornitura del vitto alle popolazioni
sinistrate;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, in unico contesto con la superiore narrativa, le parti sopra
costituite convengono quanto appresso:

Art. 1

Il Sindaco invierà nei locali del ristorante/servizio ristorazione denominato sito
in via n.
persone, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante della presente convenzione, provenienti dalle
zone sinistrate a causa

Art. 2

Il Sig. accetta di fornire il vitto ai sinistrati di cui all'elenco dell'articolo
precedente.

Il pranzo sarà costituito da una portate di pasta o riso convenientemente condita, da una portata di carne o
pesce con contorno di pane (200 gr. a testa) acqua e vino (1/4 di litro a testa).

Art. 3

Per ogni pranzo fornito a ciascuna delle persone dell'elenco di cui all'articolo 1, il titolare del ristorante e'
remunerato con il prezzo di €. (Euro). Per i bambini dai tre agli otto anni il detto
compenso e' ridotto di un terzo.
Per i bambini da zero a tre anni il compenso e' ridotto ad un terzo.

Art. 4

La presente convenzione ha la durata di mesi tre e può essere prorogata ad insindacabile giudizio del
Sindaco agli stessi patti, salva l'eventuale revisione del prezzo a cura (dell'Ufficio Tecnico Erariale o della
Camera di Commercio I.A.A.) e salva la possibilità della disdetta anticipata.

Art. 5

Il Sindaco si riserva di disporre in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad
accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute. In caso di riscontrate inadempienze il Sindaco

ridurrà l'ammontare del prezzo corrispettivo, nella misura che stabilirà l'Ufficio Tecnico Erariale o la Camera di Commercio (I.A.A.).

Il prezzo corrispettivo, sulla base delle presenze giornaliere effettive risultanti da apposito registro da tenersi ed aggiornarsi sotto la responsabilità dell'albergatore sarà corrisposto mensilmente in ragione dei 9/10 del totale.

Il saldo sarà corrisposto al termine della presente convenzione.

Il Sindaco si riserva di disporre, a mezzo di propri incaricati, verifiche anche saltuarie delle presenze giornaliere effettive.

A r t . 6

La presente convenzione obbliga sin d'ora il sig. mentre diverrà obbligatoria per il Sindaco dopo l'approvazione, nei modi di legge.

A r t . 7

La presente convenzione fruisce delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi in vigore.

.....li',

IL TITOLARE

IL SINDACO
